

STATUTO

LUNARIA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESSINA ME VIA SANT'AGOSTINO
IS. 321 24

Numero REA: ME - 222476

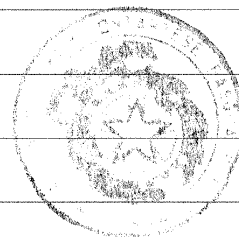
Codice fiscale: 03229150838

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-12-2012 - Statuto completo	2
--	---

ALL."A" RACC.N.35664	
STATUTO	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Articolo 1	
E' costituita con sede nel Comune di MESSINA la Cooperativa Sociale denominata "Lunaria Cooperativa Sociale".	
Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo.	
La cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi, sia in Italia che all'estero, nei modi e nei termini di legge.	
Articolo 2	
La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea di soci.	
TITOLO II	
SCOPO - OGGETTO	
Articolo 3	
Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, punto a), della legge 8 novembre 1991, n. 381.	
La cooperativa si ispira ai principi della cooperazione, della mutualità, della solidarietà, della democraticità e della sostenibilità sociale, economica	



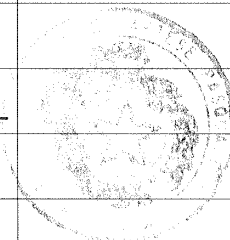
	ed ecologica promuovendo attività e servizi rivolti ad adulti, bambini e gio-	
	vani, anche disabili, e a persone comunque svantaggiate.	
	Si ispira, in particolare, all'esperienza educativa dell'Associazione La Ra-	
	gnatela onlus di Messina e ne condivide le finalità statutarie.	
	La cooperativa, senza scopo di lucro, si apre ad esperienze di collabora-	
	zione e confronto con realtà appartenenti ad altri paesi ed a culture diver-	
	se intendendo, così, contribuire al miglioramento della qualità dei servizi	
	per la salute, l'educazione e la vita delle persone.	
	La cooperativa impegna i propri soci all'aiuto reciproco, alla disponibilità,	
	al coordinamento ed all'informazione al fine di farli sentire parte di un'uni-	
	ca entità anche se saranno svolte attività fisicamente e materialmente lon-	
	tane le une dalle altre, ma comunque facenti parte di un più ampio proget-	
	to condiviso.	
	La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occu-	
	pazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni e-	
	conomiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata	
	dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci in-	
	staurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rap-	
	porto mutualistico di lavoro in forma subordinata o autonoma, ovvero in	
	qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.	
	La cooperativa può operare anche con terzi non soci attraverso lo svolgi-	
	mento delle attività di impresa indicate nel successivo articolo.	
	Conseguentemente, la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla	
	cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi	
	in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni	

La cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo italiano e perciò può aderire ad organismi cooperativi che operano a livello nazionale e regionale anche in campo sociale.

Articolo 4

Oggetto della cooperativa sono le attività socio – sanitarie ed educative di cui all'articolo 1), primo comma, punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, da realizzare avvalendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori. Per il perseguimento delle finalità sociali la cooperativa si propone di:

- sperimentare spazi e momenti educativi assieme a bambini, ragazzi e adulti, anche disabili o comunque svantaggiati;
- realizzare servizi socio – sanitari, formativi ed educativi per adulti, giovani e bambini, anche disabili o comunque svantaggiati;
- gestire laboratori sociali;
- promuovere la formazione professionale dei propri soci tramite conferenze e corsi di aggiornamento su temi pedagogici, psicologici, culturali e sanitari allo scopo di elevare la qualità delle prestazioni fornite;
- produrre servizi di raccolta e di diffusione di informazioni legate al mondo giovanile, adolescenziale e degli adulti concernenti il lavoro, la scuola, la formazione professionale, le problematiche sociali, l'obiezione di coscienza, il volontariato, la vita culturale, locale e nazionale, il servizio civile nazionale e internazionale;
- fornire servizi e prestazioni rivolti a singoli e a gruppi, da effettuarsi anche presso scuole e sedi di altre organizzazioni sia pubbliche,

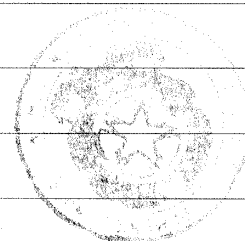


	sia private, quali a solo titolo esemplificativo: consulenza, sostegno	
	e terapia psicologici, mediazione familiare, supervisioni, arte - tera-	
	pia, consulenze pedagogiche e psicopedagogiche, psicologia sco-	
	lastica, assistenza sociale, ecc.;	
	- promuovere interventi di educazione alla legalità e di promozione	
	della cittadinanza attiva;	
	- promuovere interventi finalizzati alla prevenzione della dispersione	
	scolastica e formativa;	
	- avviare attività di produzione, pubblicazione e diffusione editoriale	
	e multimediale di materiale formativo e informativo, libri, riviste, de-	
	ppliant, locandine, cataloghi, ecc.;	
	- fornire servizi di progettazione e ideazione grafica;	
	- gestire attività culturali nell'ambito delle arti visive, della musica,	
	del teatro, dell'ambiente, della comunicazione, del lavoro, del tem-	
	po libero, delle tematiche sociali, nonché centri di documentazione	
	e studio;	
	- ideare e gestire progetti educativo - didattici finalizzati in particolare	
	all'educazione ambientale;	
	- recuperare e valorizzare aree dismesse che presentino particolari	
	caratteristiche dal punto di vista naturalistico e storico-culturale e	
	possano essere utilizzate nell'ambito dei fini generali perseguiti	
	dalla cooperativa;	
	- recuperare e valorizzare tecniche e pratiche artigianali tradizionali;	
	- sperimentare la riconversione creativa ed ecologica di tecnologie	
	avanzate;	

	- organizzare convegni, seminari, corsi di orientamento e formazio-	
	ne, mostre, concerti e spettacoli, connessi con le finalità della coo-	
	perativa;	
	- creare uno spazio di ricerca che consenta sia l'elaborazione teorica	
	sia la diffusione delle tecniche e delle pratiche educative sperimen-	
	tate nell'ambito della cooperativa;	
	- avviare produzioni, a stampa e multimediali, di materiali che con-	
	sentano la diffusione interna ed esterna delle attività e delle ricer-	
	che della cooperativa;	
	- promuovere la collaborazione con enti, associazioni e gruppi le cui	
	finalità siano affini a quelle della cooperativa nell'ottica di creare u-	
	no spazio comune di servizi che valorizzi le aggregazioni sponta-	
	nee e i bisogni di socialità presenti nel territorio;	
	- stipulare convenzioni, connesse con le finalità della cooperativa,	
	con istituti e dipartimenti universitari, scuole, enti locali, ministeri,	
	enti pubblici e privati, cooperative, associazioni, banche, operatori	
	economici e culturali, imprese industriali, commerciali e di servizi e	
	con qualsivoglia ente o persona che abbia interesse all'attività della	
	cooperativa.	
	La cooperativa, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, oltre alle	
	attività principali sopra elencate potrà anche svolgere attività ad esse con-	
	nesse quali:	
	- attività di promozione di turismo sociale e agriturismo in forma di-	
	retta, associata e consortile;	
	- organizzazione e gestione di servizi ricreativi, sportivi, ricettivi, turi-	

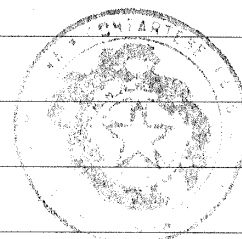
	stici e di ristorazione anche collettiva;	
	– organizzazione e gestione di attività manifatturiere, artigianali, arti-	
	stiche, di servizi e commerciali;	
	– ideazione, progettazione e allestimento di spazi espositivi.	
	La cooperativa potrà, inoltre, compiere tutti gli atti e concludere tutte le o-	
	perazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realiz-	
	zazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che diretta-	
	mente, attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, a solo titolo esemplificati-	
	vo:	
	1. concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed al-	
	tre;	
	2. istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini	
	necessari per l'espletamento delle attività sociali;	
	3. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in	
	società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività	
	analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ciò con tassa-	
	tiva esclusione di qualsiasi attività di collocamento;	
	4. dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici,	
	consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimen-	
	to cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed	
	il credito;	
	5. concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garan-	
	zia sotto qualsivoglia forma agli enti cui la cooperativa aderisce,	
	nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle	
	leggi vigenti;	

	6. favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali,	
	assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite se-	
	zioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei.	
	Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazio-	
	ne dell'oggetto sociale la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di	
	fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento a-	
	ziendale.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 5	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori coloro che, per la loro capacità effettiva	
	di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, partecipino diretta-	
	mente alle attività della cooperativa ed attivamente cooperino al suo eser-	
	cizio ed al suo sviluppo.	
	Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici	
	ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funziona-	
	mento della cooperativa.	
	Possono essere ammessi soci volontari, di cui all'articolo 2 della legge 8	
	novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci	
	volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro nu-	
	mero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci	
	volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettiva-	
	mente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla coo-	



	perativa sociale per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci volontari	
	possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva ri-	
	spetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle di-	
	sposizioni vigenti.	
	Possono aderire alla cooperativa soci sovventori, persone fisiche o giuridi-	
	che, che partecipino finanziariamente al raggiungimento degli scopi sociali	
	mediante sottoscrizione e versamento di quote di capitale sociale da de-	
	stinare al fondo di consolidamento e sviluppo aziendale; nonchè titolari di	
	azioni di partecipazione cooperativa, questi ultimi senza diritto di voto.	
	Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei	
	prestiti, limitatamente ai soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusiva-	
	mente ai fini del conseguimento degli scopi sociali, è data facoltà ai soci	
	stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.	
	Articolo 6	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di	
	Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:	
	a. cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza;	
	b. precisazione dell'effettiva attività di lavoro;	
	c. ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere e	
	che non dovrà comunque essere inferiore a euro 500,00 (cinque-	
	cento/00), né superiore al limite massimo fissato dalla legge;	
	d. versamento della quota di ammissione, ove prevista.	
	e. dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,	
	f. dichiarazione della propria volontà di assumere una delle seguenti	

	qualifiche:	
	f.1 socio cooperatore prestatore di lavoro;	
	f.2 socio volontario di cui all'articolo 2 della legge 8 novem-	
	bre 1991, n. 381;	
	f.3 socio sovventore;	
	La domanda di ammissione da parte del socio sovventore persona giuridi-	
	ca dovrà contenere:	
	1. denominazione o ragione sociale, sede, attività;	
	2. delibera di autorizzazione a presentare domanda di adesione alla	
	cooperativa con indicazione della persona fisica designata a rap-	
	presentare l'ente, organismo o persona giuridica;	
	3. caratteristiche ed entità degli soci dell'ente, organismo o persona	
	giuridica richiedente;	
	4. ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere co-	
	munque per un importo non inferiore a euro 500,00 (cinquecen-	
	to/00);	
	5. versamento della quota di ammissione, ove prevista;	
	6. alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello	
	statuto dell'ente, organismo o persona giuridica richiedente e la de-	
	libera di autorizzazione a presentare domanda di adesione alla co-	
	operativa.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al-	
	l'articolo 5) e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo	
	8), a suo insindacabile giudizio, delibera sulla domanda. La delibera di	
	ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo	



	che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui	
	all'articolo 7).	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che	
	siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contempo-	
	raneo versamento della quota di ammissione, ove prevista. In tal caso,	
	l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.	
	Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello	
	risultante dal libro dei soci.	
	Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati	
	previsti dal presente articolo.	
	Articolo 7	
	I soci dovranno versare la quota di ammissione se e nella misura stabilita	
	dal Consiglio di Amministrazione - ed in nessun caso restituibile - e sotto-	
	scrivere la quota di cui alla lettera c) o al punto 4) del precedente articolo	
	6).	
	Essi sono obbligati, inoltre:	
	a. al versamento del capitale sociale sottoscritto con le modalità e nei	
	termini previsti dal successivo articolo 20);	
	b. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	c. a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le e-	
	sigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento azien-	
	dale;	
	d. al versamento del sovrapprezzo determinato dal Consiglio di Am-	

	ministrazione ai sensi dell'art. 2525 codice civile.	
	Le previsioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai soci coope-	
	ratori.	
	Articolo 8	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre coopera-	
	tive, associarsi a società, che perseguono scopi sociali identici o simili o	
	che comunque esercitano attività concorrenti, salvo specifico assenso del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	E' altresì vietato al socio cooperatore di prestare lavoro subordinato a fa-	
	vore di terzi esercenti imprese che operano in concorrenza con la coope-	
	rativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico as-	
	senso del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rap-	
	porto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento	
	che la cooperativa deve poter riporre nella sua attitudine personale e pro-	
	fessionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi	
	sociali.	
	TITOLO IV	
	RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	Articolo 9	
	La qualità del socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per cau-	
	sa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.	
	Articolo 10	
	Oltre che nei casi previsti della legge, può recedere il socio cooperatore:	
	a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	

	b. che non si trovi più in condizione, per gravi e comprovati motivi familiari o personali, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	c. il socio che, in relazione alle sue aspettative economico - professionali, reputi non soddisfacenti le condizioni di trattamento concretamente offerte dalla cooperativa, qualora eserciti tale facoltà entro i 90 giorni successivi alla sua ammissione.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.	
	Il recesso del socio sovventore è consentito nei casi previsti dall'art. 2437, primo comma, cod. civ., nonché, se trattasi di persona giuridica, in caso di liquidazione volontaria o coatta della società o di fallimento.	
	Articolo 11	
	La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci cooperatori in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità dei soci cooperatori a partecipare alle attività dell'impresa sociale.	
	Può altresì essere dichiarato decaduto il socio che, in relazione alla posizione di lavoro a cui è stato assegnato, dimostri oggettiva inattitudine allo svolgimento delle sue mansioni, sempreché la dichiarazione di decadenza venga comunicata entro i 90 giorni successivi alla sua ammissione.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di	

	sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo dell'eccezionale pro-	
	cuzione del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio	
	ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.	
	Articolo 12	
	L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti	
	del socio:	
	a. che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla	
	legge o dal contratto sociale;	
	b. che senza giustificato motivo, non partecipi, consecutivamente, per	
	più di tre volte alle assemblee regolarmente convocate;	
	c. che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento	
	delle quote o delle azioni sociali sottoscritte o dei pagamenti di e-	
	ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	d. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previ-	
	ste dall'articolo 8);	
	e. che nello svolgimento del proprio lavoro commetta mancanze disci-	
	plinari di particolare gravità;	
	f. che in qualunque modo arrechi grave danno alla cooperativa.	
	L'esclusione del socio cooperatore determina automaticamente la cessa-	
	zione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 7), lettera c).	
	La causa di esclusione di cui al punto e) non si applica ai soci sovventori.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel	
	libro dei soci.	
	Articolo 13	

	Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono es-	
	sere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta	
	di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso	
	presentate da soci e per l'eventuale diniego da parte della cooperativa.	
	Articolo 14	
	I soci receduti, decaduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del	
	capitale sociale da loro effettivamente versato, la cui liquidazione avrà luo-	
	go sulla base del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rappor-	
	to sociale, limitatamente al socio, diventi operativo.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa	
	fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura	
	allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.	
	Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessa-	
	to.	
	Non potrà farsi luogo a rimborso di quote ordinarie se prima non siano	
	stati rimborsati almeno i due terzi delle quote dei soci sovventori.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno essere rimborsate inte-	
	gralmente per l'intero valore nominale.	
	Articolo 15	
	In caso di morte del socio cooperatore il diritto degli eredi al rimborso del-	
	la quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le mo-	
	dalità previste nel precedente articolo 14), allo scadere dei sei mesi suc-	
	cessivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia	
	verificata la morte.	

Articolo 16

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci re-
ceduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia sta-
to richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'eser-
cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine
suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo ad
un'apposita riserva indisponibile.

La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della
quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e
dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da ap-
posito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche
fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa,
per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in
cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta
l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei li-
miti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la so-
cietà gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI SOCI COOPERATORI

Articolo 17

In considerazione della peculiare posizione del socio cooperatore quale

	"lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci	
	stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento a-	
	ziendale.	
	Il regolamento di cui al comma precedente redatto dal Consiglio di Ammi-	
	nistrazione è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci a maggioranza	
	semplice dei presenti.	
	Le previsioni di questo titolo non si applicano ai soci sovventori.	
	Articolo 18	
	Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione	
	dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indetermi-	
	to rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in ogni	
	caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della coo-	
	perativa.	
	Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio coope-	
	ratore assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali,	
	viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.	
	Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al comma prece-	
	dente, il socio cooperatore ha diritto di precedenza per la riammissione al	
	lavoro all'ammissione di nuovi soci cooperatori con pari attitudini profes-	
	sionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per	
	contratto, all'ammissione di nuovi soci cooperatori lavoratori, oppure al-	
	l'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incor-	
	porazione di aziende o altre eventualità analoghe.	
	Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma la	
	cooperativa chiederà l'intervento della cassa integrazione guadagni, nei	

	casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Articolo 19	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:	
	a.1) un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore ad euro 500,00 né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci cooperatori;	
	a.2) un numero illimitato di quote nominative di valore nominale pari ad euro 500,00 ciascuna detenute dai soci sovventori, da destinarsi, all'interno del capitale sociale, al fondo di sviluppo e consolidamento aziendale.	
	a.3) azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse;	
	b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 22;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dalle quote di ammissione e dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti o esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti;	
	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito di oneri futuri, o investimenti;	
	e) da qualunque liberalità, lascito, donazione o contributo che per-	

	venisse alla cooperativa per essere destinato al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patri-	
	monio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni sotto-	
	scritte.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.	
	Articolo 20	
	Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più solu-	
	zioni e più precisamente:	
	a) almeno il 30% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e,	
	in difetto, in quattro rate mensili.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di	
	beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le	
	disposizioni in materia previste dal codice civile.	
	Articolo 21	
	Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative.	
	Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute	
	senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano	
	vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle ob-	
	bligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.	
	I soci sovventori possono cedere le proprie quote previa autorizzazione	
	del Consiglio di Amministrazione e con diritto di prelazione a favore degli	
	altri soci sovventori o ordinari. La cessione a terzi è comunque subordinata	
	al gradimento del Consiglio di Amministrazione.	

Articolo 22

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni normative, nonché alla redazione della relazione al bilancio, ove prevista, nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a. non meno del trenta per cento al fondo di riserva legale indivisibile;
- b. nella misura prevista dalla legge alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato alla competente autorità regionale e/o nazionale;
- c. nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria

	od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o	
	per il potenziamento aziendale entrambi indivisibili tra i soci;	
	d. nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilan-	
	cio a scopi di previdenza, mutualità, cooperazione o istruzione.	
	L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui	
	alle lettere c) e d) che la totalità degli avanzi di gestione, fatto salvo quanto	
	indicato alle lettere a) e b), venga devoluta ad altri fondi di riserva.	
	Le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della cooperati-	
	va.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 23	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo Amministrativo;	
	c) il Collegio dei Sindaci.	
	L'ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Articolo 24	
	Tutte le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione	
	assembleare.	
	La convocazione dell'assemblea dei soci deve effettuarsi in Italia anche in	
	luogo diverso dalla sede sociale.	
	L'avviso di convocazione deve contenere le indicazioni del giorno, dell'ora	
	e del luogo dell'adunanza, eventualmente disponendo una seconda con-	
	vocazione che, comunque, non potrà avvenire entro le ventiquattro ore	

	dalla prima convocazione, oltre l'elenco delle materie da trattare, e deve	
	essere comunicato ai soci, nonché agli amministratori ed ai membri del	
	collegio sindacale, a cura dell'organo amministrativo, a mezzo raccoman-	
	data, fax, telegramma, posta elettronica o qualunque altro modo che sia i-	
	doneo all'indirizzo od ai numeri indicati nel libro dei soci. In assenza di tali	
	formalità, le deliberazioni assembleari si intendono regolarmente adottate	
	quando partecipino all'adunanza tutti i soci aventi diritto di voto e tutti gli	
	amministratori e, se nominati, tutti i sindaci effettivi siano presenti ovvero	
	informati della riunione e non vi sia opposizione agli argomenti da trattare.	
	Articolo 25	
	L'assemblea:	
	1. approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il	
	bilancio preventivo;	
	2. provvede alla nomina degli organi sociali;	
	3. determina la misura dei compensi da corrispondere, eventualmen-	
	te, agli amministratori ed ai sindaci;	
	4. approva o modifica i regolamenti previsti dal presente statuto su	
	proposta del Consiglio di Amministrazione;	
	5. delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	6. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riser-	
	vati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposto al suo	
	esame degli amministratori.	
	7. delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per	
	la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	8. delibera sull'adozione, su proposta del Consiglio di Amministrazio-	

	ne, di procedure di programma pluriennale finalizzati allo sviluppo	
	e all'ammodernamento aziendale;	
	9. approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali previo pa-	
	re dell'assemblea speciale dei titolari di azioni di partecipazione	
	cooperativa;	
	10. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo;	
	11. delibera sulle modificazioni dell'oggetto sociale;	
	12. delibera sulle modificazioni dei diritti dei soci;	
	13. delibera sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato	
	della cooperativa;	
	14. delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni quando venga redatto il bi-	
	lancio consolidato, oppure quando lo richiedano particolari esigenze relati-	
	ve alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'organo ammini-	
	strativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa nella nota in-	
	tegrativa al bilancio.	
	L'assemblea, inoltre, si riunisce quando il Consiglio di Amministrazione lo	
	ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazioni delle	
	materie da trattare, dal Collegio Sindacale, o da un numero di soci che	
	rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dal-	
	la data della richiesta.	
	Articolo 26	
	In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita quando sia	

presente la maggioranza di tutti i soci e delibera a maggioranza assoluta

di voti dei presenti e, per le deliberazione previste dai numeri 10, 11, 12 e

13 dell'articolo 25) dello statuto sociale col voto favorevole di una maggio-

ranza che rappresenti almeno i tre quinti di tutti i soci.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque

sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera a maggioranza

assoluta di voti dei presenti e, per le deliberazione previste dai numeri 10,

11, 12 e 13 dell'articolo 25) dello statuto sociale col voto favorevole di una

maggioranza che rappresenti almeno i tre quinti dei voti dei soci.

Articolo 27

Per le votazioni si procederà normalmente per alzata di mano o per divi-

sione, comunque sempre con scrutinio palese.

Articolo 28

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro

soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio, cooperatore o sovventore, ha un solo voto, qualunque sia l'im-

porto della quota posseduta.

I soci volontari possono partecipare alle adunanze assembleari senza di-

ritto di voto.

E' consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunica-

zione, in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i par-

tecipanti possano essere identificati dal Presidente dell'Assemblea e da

tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di in-

tervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del

giorno e che sia, altresì, consentito lo scambio di documenti relativi a tali

25 di 30

	previste dal presente statuto per l'assemblea ordinaria per quanto compa-	
	tibili, precisandosi che essa potrà essere convocata quando ne faccia ri-	
	chiesta un terzo dei possessori di tali azioni. L'assemblea delibera su tutti	
	gli argomenti di sua competenza in base alla legge e cioè:	
	a. sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;	
	b. sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società	
	cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;	
	c. sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela	
	dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;	
	d. sugli altri oggetti di interesse comune.	
	Al rappresentante comune dei titolari delle azioni di partecipazione coope-	
	rativa competono i poteri di cui all'art. 6 della legge n. 59/1992.	
	La Lega Nazionale delle Cooperative e la sua Associazione Nazionale di	
	Categoria e le Organizzazioni Cooperative Provinciali cui la Cooperativa	
	aderisce, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'As-	
	semblea, senza diritto al voto.	
	L'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Articolo 30	
	La società può essere amministrata da un Amministratore Unico oppure	
	da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque consiglieri	
	eletti, anche tra non soci, dall'Assemblea.	
	Nel caso in cui l'amministrazione della società sia affidata anche a non so-	
	ci, la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci coo-	
	operatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridi-	
	che.	

27 di 30

presentanza.

Articolo 31

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed hanno la facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli che la legge riserva alla competenza esclusiva dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio può nominare il Direttore ed i comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Articolo 32

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, entro i limiti della delega, all'eventuale amministratore delegato spetta la rappresentanza della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa, di fronte ai terzi ed in giudizio di qualsiasi grado.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, in mancanza o nell'assenza di questo, ad un consigliere designato dal Consiglio o dall'Assemblea.

IL COLLEGIO SINDACALE

Articolo 33

Il controllo contabile è affidato ad un collegio sindacale nominato quando diventi obbligatorio ai sensi dell'articolo 2477 cod. civ. ed è composto da

	tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra non soci, dall'Assemblea che stabilirà il loro eventuale compenso.	
	I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili e dovranno essere scelti tra i soggetti abilitati secondo la normativa vigente.	
	Al Collegio Sindacale sono demandati tutti i doveri ed i compiti stabiliti dalla legge.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 34	
	La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea.	
	Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri dei direttori e del Comitato Esecutivo, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.	
	Articolo 35	
	In qualunque caso di scioglimento della cooperativa, l'Assemblea in prima ed in seconda convocazione, delibererà col voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà di tutti i voti dei soci, la nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.	
	Il patrimonio netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo il rimborso	

30 di 30